

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4386

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ERMINI, VALITUTTI e CODIGNOLA

Presentata il 22 settembre 1967

Disposizioni integrative dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per quanto concerne l'Università italiana per stranieri di Perugia

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Università italiana per stranieri di Perugia, che da più di 40 anni svolge una benemerita opera per la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero impartendone l'insegnamento ad un numero sempre crescente di studenti di tutti i paesi del mondo, provvede alle più rilevanti esigenze didattiche dei suoi corsi di lingua, letteratura, storia, filosofia, arte e musica d'Italia, mediante personale docente di ruolo delle scuole secondarie statali « comandato » dal Ministero della pubblica istruzione a prestare servizio esclusivamente presso detta Università per nove mesi all'anno. Questo sistema, collaudato da una lunga esperienza positiva, si è dimostrato il solo atto a consentire un regolare, stabile e organico funzionamento dei vari corsi e sezioni dell'Istituto, in carenza di un ruolo organico di docenti presso l'Università per stranieri: e ciò è stato sempre riconosciuto dai competenti organi governativi, che di fatto fino ad ora hanno costantemente provveduto in tal senso. Nel 1962, per esempio, quando il numero degli iscritti era inferiore di un terzo a quello attuale, il Ministero della pubblica istruzione « comandò » presso l'Università per stranieri 10 professori di scuola secondaria; e nel 1965 il Ministero similmente dava affidamento di predisporre un provvedimento per il regolare « comando » di almeno 12 professori di scuola secondaria, per assicurare all'istituto una sufficiente attività didattica.

La carenza però di una precisa normativa in materia ha sempre costretto gli organi dirigenti dell'Università a snervanti pratiche annuali, per ottenere l'assegnazione di almeno una decina di insegnanti « comandati ».

Si credeva che il problema sarebbe stato definitivamente risolto con l'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (« Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari »), la quale all'articolo 13, comma terzo, espressamente dispone che « i comandi suddetti » — quelli cioè di cui all'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311 — « possono essere disposti anche presso l'Università italiana per stranieri di Perugia ». Senonché dal combinato disposto dell'articolo 13 della legge n. 62 del 1967 e dell'articolo 22 della legge n. 311 del 1958, sembra scaturire una singolare conseguenza: che cioè questa disposizione, in luogo di favorire i « comandi » presso l'Università per stranieri, com'era nell'evidente intenzione del legislatore, funziona paradossalmente da remora agli stessi.

Finora, infatti, nel silenzio della legge, i « comandi » erano stati attribuiti anche a presidi e professori di ruolo della scuola secondaria sforniti di abilitazione alla libera docenza, in conformità allo speciale carattere di questa Università, unica nel suo genere in Italia, nella quale gli insegnanti debbono pos-

sedere una qualificazione professionale del tutto particolare ed indipendente dal possesso dell'abilitazione alla libera docenza. Da parte loro, poi, i liberi docenti non sembrano gradire il « comando » presso l'Università per stranieri, preferendo quello presso normali Facoltà, ben più utile per un successivo *cursus honorum* universitario. Ora, l'articolo 22 della legge n. 311 del 1958 stabilisce al terzo comma che i « comandi » presso le Università possono essere conferiti a presidi o professori di istituti di istruzione media non abilitati alla libera docenza solo per l'insegnamento di lingua straniera nelle Facoltà di economia e commercio; mentre il quarto comma dell'articolo 13 della legge n. 62 del 1967, estendendo tale possibilità per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue straniere presso le Facoltà di scienze politiche e di scienze economiche e bancarie, nulla dice a proposito dei « comandi » presso l'Università per stranieri di Perugia, di cui pure si parla al comma precedente. Trattasi con ogni evidenza di una svista e di una deficienza di coordinamento tra le norme in questione: ma gli uffici ministeriali ritengono di dover escludere, in conseguenza dell'entrata in vigore della norma accennata, la possibilità di disporre « comandi » presso l'Università per stranieri di presidi o professori di istituti di istruzione secondaria o di insegnanti elementari sforniti di abilitazione alla libera docenza.

Così il combinato disposto delle norme citate ha praticamente posto in non cale la volontà del legislatore di risolvere in via permanente, con l'articolo 13 della citata legge del 1967, il problema del personale docente dell'Università per stranieri; e lo ha anzi aggravato, anche perché il Ministero competente ritiene ora di dover dare rigida applicazione al principio di non deliberare « comandi », che non siano espressamente previsti da disposizioni di legge.

In tale situazione sembra opportuna una norma integrativa, che consenta di dare attuazione alla volontà che aveva ispirato al legislatore la citata disposizione. Questo è appunto lo scopo della presente proposta di legge, che non intende affrontare i più ampi e complessi problemi di vita e di sviluppo dell'Università italiana per stranieri di Perugia, ma soltanto risolvere una questione particolarmente grave ed urgente, che rischia di mettere in crisi tutta l'organizzazione didattica di questa benemerita istituzione culturale. Inoltre la proposta di legge, consentendo al Ministro di disporre, in questo caso particolare, « comandi » di durata triennale, ha il proposito anche di contribuire ulteriormente al miglioramento qualitativo dell'insegnamento, che si favorisce — ad avviso dei proponenti — soprattutto assicurando condizioni migliori e più accettabili a coloro che debbono impartirlo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è sostituito con il seguente:

« I comandi suddetti possono essere disposti anche presso l'Università italiana per stranieri di Perugia, con la facoltà al Ministro della pubblica istruzione di disporre che i medesimi, così come le eventuali successive conferme, abbiano durata triennale. I comandi presso l'Università italiana per stranieri di Perugia possono essere disposti nei confronti di presidi e professori appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado e di insegnanti appartenenti ai ruoli della scuola elementare, anche se non abilitati alla libera docenza ».